

## LA FISCALITA' NELL'IMPRESA COOPERATIVA

Le società cooperative, a qualunque settore appartengano e qualunque attività svolgano, sono soggetti previsti dall'articolo 87 primo comma del DPR 917/86, pertanto svolgono attività d'impresa soggetta ad IRPEG (cui si applicano le norme ordinarie del Testo Unico ed in più le speciali norme agevolative) e producono redditi di natura commerciale.

Per le società cooperative l'IRPEG è di norma deducibile ai fini della stessa imposta qualora nell'esercizio si determini un utile o maggior utile da destinarsi alle riserve indivisibili.

Vediamo di seguito le agevolazioni in materia di imposte dirette:

Articolo 12 della legge 904/77: "Non costituiscono reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili".

Nel periodo transitorio relativo agli esercizi 2002 e 2003 (cioè il primo e secondo esercizio successivi a quelli in corso al 31.12.2001) tale agevolazione si applica nella sua interezza, attraverso la non tassazione di TUTTI gli utili inviati alle riserve, SOLO nel caso delle cooperative sociali e delle cooperative di garanzia collettiva fidi. Per le altre cooperative la legge 112/2002 che ha convertito in legge il DL 63 del 15 aprile 2002, ha disposto la seguente riduzione della sopraindicata agevolazione: l'articolo 12 legge 904/77 si applica solo per il 20% degli utili inviati alla riserva legale obbligatoria e per il 39% della rimanente quota di utili destinata alle riserve indivisibili, percentuale elevata al 60% nel caso di cooperative agricole (comprese quelle operanti nel campo forestale) e della piccola pesca. In pratica nelle cooperative agricole rimane NON tassato il 69,2% dell'utile, nelle altre cooperative il 53,03%.

A partire dal 2004 l'agevolazione dovrebbe essere ripristinata nella sua interezza, ma SOLO per le cooperative a mutualità prevalente: le altre cooperative potranno applicarla esclusivamente per il 30% dell'utile inviato alla riserva legale obbligatoria, purché lo statuto ne preveda l'indivisibilità.

Articolo 2 comma 5 della legge 388/2000: l'agevolazione riguarda le cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, quelle aventi per oggetto la messa a disposizione dei soci di alloggi in godimento, la cui proprietà rimane in capo alla cooperativa stessa. Essa prevede una deducibilità dal reddito ai fini IRPEG per un importo pari alla rendita catastale di ciascun immobile adibito ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 10 del DPR 601/73: tale norma dispone l'esenzione dall'imposta per i redditi prodotti da cooperative agricole e loro consorzi, attraverso l'esercizio di attività rientranti nel disposto dell'articolo 29 del DPR 917/86, cioè:

- attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura
- allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno (sia i terreni della cooperativa che quelli a disposizione dei soci da cui derivano i prodotti conferiti alla cooperativa e destinati all'alimentazione del bestiame allevato nella cooperativa stessa)
- attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che la governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

In pratica per le cooperative agricole di trasformazione (cantine, lattiero casearie, ortofrutticole...) l'attività esente deve riguardare in prevalenza quantitativa i prodotti conferiti dai soci produttori agricoli e la trasformazione deve avvenire utilizzando la normale tecnica agricola, vista comunque un'ottica che comprenda le innovazioni ed il progresso tecnologico: il prodotto finito deve mantenere però una natura "agricola" e non "industriale".

Per effetto della legge 112/02, per i due periodi d'imposta seguenti a quello in corso al 31.12.2001, l'esenzione si applica solo per il reddito derivante dalle variazioni in aumento, formato cioè dalle voci di costo indeducibili per effetto dell'applicazione delle norme del testo Unico.

A partire dal 2004 o dal terzo periodo successivo l'agevolazione sarà presumibilmente ripristinata nella sua interezza (esenzione su tutto il reddito) ma SOLO per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 11 del DPR 601/73: prevede l'esenzione IRPEG per i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione - lavoro e loro consorzi se "...l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con continuità (NB si intendono sia le retribuzioni dei soci lavoratori subordinati che quelle dei soci collaboratori coordinati, comprese le somme erogate a titolo di ristorno, nei limiti del 30% rispetto al trattamento economico complessivo erogato nell'anno)...non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà".

In pratica si tratta di una agevolazione che deve essere verificata anno per anno facendo a consuntivo il rapporto tra il seguente numeratore e denominatore:

- NUMERATORE : stipendi, salari e compensi corrisposti ai soci + eventuali ristorni+ contributi previdenziali ed assicurativi + rimborsi spese +quote accantonamento TFR relative ai soci lavoratori.
- DENOMINATORE : totale di tutti gli altri costi (esclusi quelli del numeratore ma inclusi i costi di natura finanziaria e straordinaria, nonché i costi del lavoro dei dipendenti non soci) – costi per l’acquisto di materie prime e sussidiarie (= materie fisicamente incluse nel prodotto finito).

Se tale rapporto ragguagliato a 100 non è inferiore al valore 50, la cooperativa è esente IRPEG, se è compreso tra il valore 25 e quello 50 l’imposta si pagherà con aliquota ridotta alla metà, se è aldi sotto di 25, spetterà unicamente l’agevolazione prevista dall’articolo 12 legge 904/77.

Per gli esercizi 2002 e 2003 la legge 112/02 ha drasticamente ridotto la portata di questa agevolazione, che rimane pienamente operante SOLO per quelle cooperative di produzione e lavoro che siano anche, per loro natura ed iscrizione prefettizia, “sociali”.

Per le altre cooperative di lavoro ( non “sociali”) in tale periodo transitorio l’esenzione si applica esclusivamente per la porzione di reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’ IRAP.

A partire dal 2004 l’esenzione dovrebbe nuovamente applicarsi per la totalità del reddito, ma SOLO a beneficio delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 12 del DPR 601/73 : dispone la deduzione dal reddito delle società cooperative delle somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. In pratica le somme destinate a RISTORNO ( vedasi apposita capitolo) sono considerati costi che diminuiscono per competenza il reddito prodotto e quindi il reddito imponibile della cooperativa.

LE COOPERATIVE SOCIALI , in quanto tipologia di società cooperativa meritevole di particolare riconoscimento e particolare tutela, sono regolate ai fini fiscali, oltre che dalla legge 381/91 e dalle norme sopra delineate, anche dal decreto legislativo 460/97 che introduce la qualifica fiscale di ONLUS ( Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Le cooperative sociali in quanto tali ed a seguito di iscrizione nella sezione “Sociale” dei registri prefettizi, acquisiscono automaticamente “di diritto” la qualifica di ONLUS, nel rispetto delle loro finalità e della loro struttura.

I consorzi di cooperative sociali si possono fregiare della qualifica di ONLUS solo nel caso in cui siano costituiti interamente da cooperative sociali.

Ai fini delle imposte, le agevolazioni spettanti alle cooperative sociali, oltre a quelle sopra indicate, sono pertanto le seguenti :

- esenzione assoluta dall’imposta di bollo ( sia sugli atti e documenti emessi che ricevuti) e dalle tasse di concessione governativa.
- Applicazione dell’imposta di registro, laddove dovuta, sempre in misura fissa.
- Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
- Riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali
- Eventuali riduzioni o esenzioni dai tributi locali ( ICI, IRAP)
- Esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attività svolte occasionalmente
- Esenzione dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili per i beni acquisiti a titolo gratuito.
- Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui contributi in conto esercizio ricevuti
- Possibilità entro certi limiti di detrazione per coloro i quali effettuino erogazioni liberali a beneficio delle cooperative sociali
- Possibilità di scelta tra l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% oppure l’adozione del regime di esenzione, per le prestazioni socio- sanitarie ed educative poste in essere, a seconda del maggior favore della cooperativa.
- Deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori “svantaggiati”.

Il Governo ha approvato lo schema di decreto per la RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE, in attuazione della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 26 marzo 2003.

Per effetto di tale riforma , l’IRPEG applicabile alla società commerciali, cooperative comprese, verrà sostituita dalla nuova imposta IRES con aliquota di base al 33% ( anziché l’attuale aliquota IRPEG del 34%) e con nuove regole di calcolo della base imponibile e delle detrazioni.

La legge delega prevede che la nuova legislazione fiscale NON possa comunque provocare inasprimenti fiscali rispetto alle condizioni pregresse, cioè le attuali, con salvaguardia quindi delle agevolazioni e dei trattamenti di miglior favore oggi esistenti.

Pertanto verrà mantenuto il regime fiscale agevolativo previsto per le cooperative, sia pure limitatamente alle cooperative a mutualità prevalente.

Salvo proroghe, la riforma fiscale dovrà entrare in vigore col 2004.